



ESENTE BOLLO EX ART.  
82 COMMA 5 D.LGS  
117/2017 E SUCC. MOD. E  
INTEGRAZIONI

ESENTE IMPOSTA DI  
REGISTRO EX ART. 82  
COMMA 5 D.LGS  
117/2017 E SUCC. MOD.  
E INTEGRAZIONI

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### LUNGA VITA ATTIVA

#### Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'associazione di promozione sociale **Lunga Vita Attiva APS** con sede nel comune di Trieste.

Lunga Vita Attiva APS ha forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed è disciplinata dal presente statuto. Lo spostamento della sede sociale nell'ambito del Comune non dà luogo a modifica statutaria. La sua durata è illimitata.

#### Art.2 – Scopi

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

#### *b) Interventi e prestazioni sanitarie*

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

*w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- Promuovere l'educazione alla vita attiva e la cultura del movimento e dello sport in tutte le sue forme
- Sensibilizzare al valore dello stile di vita attivo e all'importanza dell'attività fisica a vantaggio della salute (HEPA – Health Enhancing Physical Activities)
- Promuovere il benessere dato dalla sostenibilità e dalla creazione di spazi urbani ricreativi per incoraggiare la popolazione ad essere più attiva

- Promuovere lo scambio reciproco e ampliare le conoscenze sui benefici dell'attività motoria, dello sport e dell'alimentazione sana per una lunga vita attiva attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni
- Incrementare la partecipazione delle persone adulte ed anziane all'attività motoria favorendo l'inclusione sociale e le pari opportunità di tutti i cittadini/e
- Favorire i contatti e lo scambio con i cittadini anziani del proprio territorio, di altre regioni d'Italia e d'Europa
- Promuovere l'integrazione dei cittadini adulti ed anziani svantaggiati e diversamente abili e la loro inclusione nei processi di cittadinanza attiva
- Promuovere politiche ed iniziative di aiuto reciproco che coinvolgano direttamente adulti ed anziani e che permettano ad essi di essere parte attiva della società
- Mettere in comunicazione positiva i cittadini adulti ed anziani con le comunità in cui vivono, favorendo le pari opportunità e il dialogo intergenerazionale e interculturale
- Favorire l'occupabilità e la crescita delle competenze dei cittadini adulti ed anziani anche attraverso esperienze professionalizzanti
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, istruttori, insegnanti e operatori sociali nel campo dell'educazione di adulti ed anziani, dell'attività motoria e alimentare
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e sportivi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente
- Promuovere iniziative tese a favorire il benessere fisico e psichico delle persone, nonché l'integrazione sociale tra culture differenti.

### **Art.3 - Attività**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può promuovere attività quali:

- Sviluppare, organizzare e gestire spazi di aggregazione, al fine di promuovere attività motorie, culturali e sportive all'insegna della cultura dell'invecchiamento attivo.
- Organizzare convegni, conferenze, seminari, eventi, scambi internazionali e ogni altra attività mirata alla socializzazione di adulti ed anziani e alla promozione della cultura dell'invecchiamento attivo.
- Sviluppare attività formative per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività motorie e sportive e la cultura della lunga vita attiva.
- Avviare studi, ricerche, convegni e pubblicazioni e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica delle attività di lunga vita attiva.
- Fornire servizi e consulenze per promuovere la cultura dell'invecchiamento attivo.
- Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e degli interessati.
- Promuovere attività editoriali attraverso la pubblicazione di periodici, studi e ricerche, atti di convegni, seminari avvalendosi di ogni tipo di medium e supporto sia analogico sia digitale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Dlgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio direttivo in sede di redazione del documento di bilancio.

### **Art.4 - Ammissione dei soci**

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti no profit o del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale che, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge.

4.2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **Art.5 – Tipologie di Soci**

5.1 I soci sono distinti in soci fondatori, soci ordinari.

5.2 Sono soci fondatori le persone fisiche presenti alla firma dell'Atto costitutivo. Ogni socio fondatore è anche socio ordinario

5.3 Sono soci ordinari le persone fisiche che partecipano attivamente alla vita dell'associazione versando una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.6 - Diritti e doveri dei soci**

6.1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

6.2. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti, né per atto tra vivi né mortis causa.

I soci minorenni acquisiscono il diritto di voto al compimento della maggiore età. Fino ad allora possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale o da chi ne fa le veci.

I soci minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.

6.3 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo volontario, libero e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali.

#### **Art.7 - Recesso ed esclusione del socio.**

7.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

7.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto, gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

7.3. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

7.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi dalla fine dell'anno sociale - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

7.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art.8 - Gli organi sociali**

8.1. Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Presidente

Organo di controllo nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore

Organo di revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore

8.2. Tutte le cariche associative vengono prestate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art.9 - L'assemblea**

9.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante: avviso scritto da inviare con e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

9.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

9.3. Deve inoltre essere convocata nel termine di quattro mesi dalla fine dell'anno sociale, quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un terzo dei soci.

9.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione, che può essere riunita anche in video conferenza con il voto telematico.

9.5 L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

9.6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

9.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva il bilancio di esercizio
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.lgs 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione degli associati su proposta dal Consiglio direttivo;
- delibera, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art.21 c.2 del C.C.)
- approva gli eventuali Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo
- delibera, con i quorum previsti dallo Statuto, lo scioglimento (Art.21 c.2 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione

- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione
- delibera sulla scelta delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

9.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

9.9 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione: ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

9.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene redatto al termine di ogni assemblea, letto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dall'incaricato che lo ha scritto.

9.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

9.12 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni: approvazione di eventuali modifiche allo Statuto, in prima convocazione, alla presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti in assemblea, fisicamente o per delega; in seconda convocazione alla presenza del cinquanta per cento più uno dei soci aventi diritto al voto e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti in assemblea (fisicamente o per delega; scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, alla presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata col voto favorevole di tre quarti dei soci presenti, fisicamente o per delega, all'assemblea).

#### **Art.10 - Il Consiglio Direttivo**

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri compreso il Presidente ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

10.3. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

10.4. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono tenere anche in video conferenza e con il voto telematico. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

10.5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come ad esempio: eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;

provvedere alla nomina, al suo interno, di Presidente, Vicepresidente/i e Tesoriere;

elaborare il programma annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

amministrare il patrimonio sociale;

curare il perseguimento degli scopi statutari e salvaguardare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di enti pubblici e privati e più in generale nei confronti di terzi;

operare quale garante dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto;

proporre i Regolamenti interni;

curare l'annotazione delle nuove aderenti nel Libro dei soci;

verificare il regolare versamento da parte dei soci della quota associativa;

ratificare eventuali decisioni urgenti assunte dalla Presidente;

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

convocare l'Assemblea e presentare annualmente alla stessa i bilanci preventivi e consuntivi e una relazione dell'attività svolta;

indicare i criteri di determinazione della quota di iscrizione;  
stabilire i criteri di riconoscimento delle spese rimborsabili sostenute nell'interesse dell'Associazione;  
proporre all'Assemblea di deliberare sull'esclusione dei soci;  
deliberare sull'ammissione di soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche onorarie;  
provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti;  
deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito del comune;  
deliberare in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;  
deliberare sulla possibilità di avvalersi di competenze scientifiche anche esterne all'Associazione;  
provvedere al mantenimento dei contatti istituzionali;  
formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, a Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;  
proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

10.6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

10.7. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili, il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

I Consiglieri che perdano la qualità di Socio decadono automaticamente dal Consiglio.

Nel caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti o, in assenza di questo, con un altro socio che abbia segnalato la propria disponibilità. Il Consigliere subentrante dura in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla rielezione integrale.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26 c. 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

#### **Art.11 - Il Presidente**

11.1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

#### **Art.12 - Il Vice Presidente**

12.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

#### **Art.13 - Il Segretario**

13.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art. 14 – Il Tesoriere**

14.1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

#### **Art.15 – Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 del Codice del Terzo Settore).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

#### **Art. 16 – Revisore legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art.17 – Volontari**

17.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

17.2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

17.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare le i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 18 - Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

### **Art. 19 – Libri sociali**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta e motivata all'Organo direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta e potranno essere consultati solamente presso la sede sociale.

### **Art.20 - I mezzi finanziari**

15.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'associazione- comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.2. L'associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali di associati e di terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art.21 - Rendiconto economico finanziario**

16.1. L'associazione redige il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c.1-2 e dell'Art. 14 c.1 del D.lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio (salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi). e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

16.2. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

16.3. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art. 22 – Regolamenti interni**

22.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

#### **Art.23 - Scioglimento**

17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 24 Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. (FACOLTATIVO: INSERIRE RIFERIMENTI DI LEGGE D.LGS 117/2017 E CODICE CIVILE)

La Presidente  
ARIELLA CUK

La Segretaria  
GIOVANNA DEL CAMPO